

**Procedura**

**Registro di Sistema Bando** :PI169474-25

**Ente Appaltante** :ASL Viterbo

**Oggetto** :GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, IN AMBITO COMUNITARIO, AI SENSI DEGLI ARTT. 25-71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I., SUDDIVISA IN 2 LOTTI A SINGOLA AGGIUDICAZIONE, VOLTA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, CHIAVI IN MANO, PRESSO IL P.O. DI VITERBO, DI N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE 1,5T (LOTTO 1) E N. 1 SISTEMA ANGIOGRAFO BIPLANO (LOTTO 2).

**CIG:**

██████████

██

████████████████████

**Richiesta chiarimento**

**Registro di Sistema:**PI177565-25del25/08/2025 11:48:58

**Chiarimento**

Chiarimento 1: Con riferimento al paragrafo SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA del Capitolato Tecnico, laddove viene indicato che: “Il Fornitore dovrà garantire un periodo massimo di fermo macchina annuo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi per la manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria dell’apparecchiatura” Si chiede di confermare che nel computo dei giorni di fermo macchina siano escluse le ore relative agli aggiornamenti programmati rilasciati dal Produttore e inerenti la sicurezza e l’affidabilità delle apparecchiature. In secondo luogo, considerata la complessità delle tecnologie oggetto della procedura e la presenza di penalità, si richiede la possibilità di escludere dal computo dei giorni di fermo macchina le ore dedicate alla manutenzione preventiva.

Chiarimento 2: Si rileva l’inclusione dei guasti derivanti da eventi accidentali trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza sui beni oggetto di fornitura, ne’ riveste la posizione di dover esercitare la custodia e/o vigilanza o di approntare misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Infatti l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene a disposizione dell’ente H24, di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione in quanto nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita. Inoltre, le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporre per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Si chiede quindi di confermare che i danni derivanti da eventi accidentali non siano a carico del fornitore bensì di codesta amministrazione ai sensi dell’art. 2051 c.c. applicabile alla presenta commessa ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 36/23.

In subordine, laddove codesta amministrazione non ritenesse di accogliere quanto sopra, nel ribadire che porre a carico dell’operatore economico concorrente oneri di riparazione derivanti dalla copertura di rischi per eventi accidentali che non sono correlati all’utilizzo del sistema offerto e sui quali il fornitore non può esercitare alcun controllo al fine di evitarli o limitarli non consente nemmeno al concorrente di valorizzare economicamente l’entità di detti potenziali oneri e costi con la conseguenza l’importo dell’offerta relativo a tale voce è non solo indeterminato, ma anche indeterminabile, vi chiediamo di prevedere l’obbligo di riparazione, senza onere aggiuntivo per l’ASL, per un massimo di n. 1 evento accidentale nell’intero periodo contrattuale entro il limite del 5% del valore della fornitura, ed escludendo in ogni caso l’obbligo di riparazione gratuita per danni causati da eventi esterni quali fenomeni naturali e/o atmosferici, gravi problemi alla struttura Ospedaliera ecc.

**Risposta a Richiesta Chiarimento**

**Registro di Sistema:**PI178277-25del26/08/2025 10:14:10

**Risposta Quesito**

RISPOSTA QUESITO 1: Si conferma il Capitolato Tecnico.

RISPOSTA QUESITO 2: Si precisa che il riferimento del Capitolato è all’impegno, da parte dell’Aggiudicatario, a fornire ricambi che garantiscano il ripristino della funzionalità anche nella evenienza di eventi accidentali non dolosi; le modalità del servizio sono, naturalmente, regolate da apposito contratto conforme al Codice Civile.

**ASL Viterbo**